

Gazzetta ufficiale

C 315

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno

19 settembre 2019

Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 315/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9431 — KKR/Grupo Gallardo Balboa) ⁽¹⁾	1
2019/C 315/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9514 — Bain Capital Investors/Kantar) ⁽¹⁾	1

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 315/03	Tassi di cambio dell'euro	2
---------------	---------------------------------	---

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

2019/C 315/04	Sentenza della Corte, del 14 maggio 2019, nella causa E-2/18 C contro — Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein (<i>Regolamento (CE) n. 883/2004 — articolo 24 — Pensionato residente al di fuori dello Stato competente — Prestazioni in natura nel luogo di residenza — Procedura di rimborso</i>)	3
2019/C 315/05	Sentenza della Corte, del 14 maggio 2019, nella causa E-3/18 — Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda (<i>Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA — Mancata attuazione — Regolamento (UE) 2015/1051</i>)	4
2019/C 315/06	Sentenza della Corte, del 14 maggio 2019, nella causa E-4/18 — Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda (<i>Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA — Mancata attuazione — Regolamento (UE) n. 524/2013</i>)	5
2019/C 315/07	Sentenza della Corte, del 14 maggio 2019, nella causa E-5/18 — Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda (<i>Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA — Mancata attuazione — Direttiva 2013/11/UE</i>)	6
2019/C 315/08	Sentenza della Corte, del 14 maggio 2019, nella causa E-6/18 — Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda (<i>Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA — Mancata attuazione — Direttiva 2014/52/UE</i>)	7

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2019/C 315/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9551 — Toyota/Panasonic/Prime Life Technologies JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	8
---------------	---	---

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9431 — KKR/Grupo Gallardo Balboa)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 315/01)

Il 16 agosto 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9431. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9514 — Bain Capital Investors/Kantar)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 315/02)

Il 9 settembre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9514. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

18 settembre 2019

(2019/C 315/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1053	CAD	dollari canadesi	1,4645
JPY	yen giapponesi	119,54	HKD	dollari di Hong Kong	8,6533
DKK	corone danesi	7,4673	NZD	dollari neozelandesi	1,7428
GBP	sterline inglesi	0,88720	SGD	dollari di Singapore	1,5182
SEK	corone svedesi	10,7298	KRW	won sudcoreani	1 316,22
CHF	franchi svizzeri	1,0999	ZAR	rand sudafricani	16,1576
ISK	corone islandesi	136,80	CNY	renminbi Yuan cinese	7,8349
NOK	corone norvegesi	9,8905	HRK	kuna croata	7,3980
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 541,22
CZK	corone ceche	25,892	MYR	ringgit malese	4,6246
HUF	fiorini ungheresi	332,89	PHP	peso filippino	57,643
PLN	zloty polacchi	4,3370	RUB	rublo russo	70,9405
RON	leu rumeni	4,7366	THB	baht thailandese	33,750
TRY	lire turche	6,2663	BRL	real brasiliano	4,5045
AUD	dollari australiani	1,6149	MXN	peso messicano	21,3629
			INR	rupia indiana	78,7070

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE EFTA

SENTENZA DELLA CORTE

del 14 maggio 2019

nella causa E-2/18

C

contro

Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein*(Regolamento (CE) n. 883/2004 — articolo 24 — Pensionato residente al di fuori dello Stato competente — Prestazioni in natura nel luogo di residenza — Procedura di rimborso)*

(2019/C 315/04)

Nella causa E-2/18, C contro Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein – ISTANZA alla Corte ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo tra gli Stati EFTA del Principato del Liechtenstein (*Fürstliches Obergericht*) ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia in merito all'interpretazione del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la Corte, composta da Páll Hreinsson, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Bernd Hammermann, giudici, si è pronunciata il 14 maggio 2019 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

1. Quando il pensionato non ha diritto alle prestazioni in natura nello stato SEE di residenza poiché le prestazioni non rientrano nel sistema di sicurezza sociale, il pensionato è legittimato, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, a ricevere prestazioni in natura a spese dell'istituzione competente nello Stato SEE in base alla legislazione che regola la pensione erogata.
2. Il pensionato ha diritto a chiedere il rimborso direttamente all'istituzione competente nello Stato SEE in base alla legislazione che regola la pensione erogata, in particolare, ma non solo, se gli è stato negato il rimborso dallo Stato di residenza. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e dell'articolo 76, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004, nel caso in cui l'istituzione competente non fornisca al pensionato le informazioni sulla procedura da seguire, tale circostanza non deve ledere i diritti del pensionato rispetto all'istituzione.

SENTENZA DELLA CORTE**del 14 maggio 2019****nella causa E-3/18****Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda***(Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA — Mancata attuazione — Regolamento (UE) 2015/1051)**(2019/C 315/05)*

Nella causa E-3/18, Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda – ISTANZA di dichiarazione secondo cui l'Islanda non ha adottato le misure necessarie a recepire nell'ordinamento nazionale, conformemente all'articolo 7 dell'accordo, l'atto di cui al punto 7ja dell'allegato XIX dell'accordo sullo Spazio economico europeo (regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativo alle modalità per l'esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online, alle caratteristiche del modulo di reclamo elettronico e alle modalità della cooperazione tra i punti di contatto di cui al regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori) quale adattato dal protocollo 1 dell'accordo — la Corte, composta da Páll Hreinsson, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Bernd Hammermann, giudici, si è pronunciata il 14 maggio 2019 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

La Corte

1. dichiara che, omettendo di recepire nell'ordinamento nazionale, entro i termini prescritti, l'atto di cui al punto 7ja dell'allegato XIX dell'accordo (regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativo alle modalità per l'esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online, alle caratteristiche del modulo di reclamo elettronico e alle modalità della cooperazione tra i punti di contatto di cui al regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori), quale adattato dal protocollo 1 dell'accordo, l'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 7 dell'accordo sullo Spazio economico europeo;
2. condanna l'Islanda al pagamento delle spese processuali.

SENTENZA DELLA CORTE**del 14 maggio 2019****nella causa E-4/18****Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda**

*(Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA — Mancata attuazione — Regolamento (UE)
n. 524/2013)*

(2019/C 315/06)

Nella causa E-4/18, Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda – ISTANZA di dichiarazione secondo cui l'Islanda non ha adottato le misure necessarie a recepire nell'ordinamento nazionale, conformemente all'articolo 7 dell'accordo, l'atto di cui ai punti 7d, 7f e 7 j dell'allegato XIX dell'accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori)], quale adattato dal protocollo 1 dell'accordo – la Corte, composta da Páll Hreinsson, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Bernd Hammermann, giudici, si è pronunciata il 14 maggio 2019 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

La Corte

1. dichiara che, omettendo di recepire nell'ordinamento nazionale, entro i termini prescritti, l'atto di cui al punto 7d, 7f e 7 j dell'allegato XIX dell'accordo [regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori)], quale adattato dal protocollo 1 dell'accordo, l'Islanda è venuta meno agli obblighi previsti dall'articolo 7 dell'accordo sullo Spazio economico europeo;
2. condanna l'Islanda al pagamento delle spese processuali.

SENTENZA DELLA CORTE**del 14 maggio 2019****nella causa E-5/18****Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda***(Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA — Mancata attuazione — Direttiva 2013/11/UE)**(2019/C 315/07)*

Nella causa E-5/18, Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda — ISTANZA di dichiarazione secondo cui, omettendo di adottare o di comunicare all'Autorità di vigilanza EFTA, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l'atto di cui al punto 7d, 7f e 7k dell'allegato XIX dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE), quale adattato dal protocollo 1 dell'accordo e conformemente all'articolo 7 dello stesso, l'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'atto citato — la Corte, composta da Páll Hreinsson, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Bernd Hammermann, giudici, si è pronunciata il 14 maggio 2019 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

La Corte

1. dichiara che, omettendo di adottare, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l'atto di cui al punto 7d, 7f e 7k dell'allegato XIX dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE), quale adattato dal protocollo 1 dell'accordo e conformemente all'articolo 7 dello stesso, l'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'atto citato;
 2. condanna l'Islanda al pagamento delle spese processuali.
-

SENTENZA DELLA CORTE**del 14 maggio 2019****nella causa E-6/18****Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda***(Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA — Mancata attuazione — Direttiva 2014/52/UE)**(2019/C 315/08)*

Nella causa E-6/18, Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda – ISTANZA di dichiarazione secondo cui, omettendo di adottare o di comunicare all'Autorità di vigilanza EFTA, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l'atto di cui al punto 1a dell'allegato XX dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), quale adattato dal protocollo 1 dell'accordo e conformemente all'articolo 7 dello stesso, l'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'atto citato – la Corte, composta da Páll Hreinsson, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Bernd Hammermann, giudici, si è pronunciata il 14 maggio 2019 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

La Corte

1. dichiara che, omettendo di adottare, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l'atto di cui al punto 1a dell'allegato XX dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), adattato dal protocollo 1 dell'accordo e conformemente all'articolo 7 dello stesso, l'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'atto citato;
 2. condanna l'Islanda al pagamento delle spese processuali.
-

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9551 — Toyota/Panasonic/Prime Life Technologies JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 315/09)

1. In data 10 settembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Toyota Motor Corporation (Giappone),
- Panasonic Corporation (Giappone)

Toyota e Panasonic acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Prime Life Technologies JV.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Toyota: opera principalmente nella progettazione, fabbricazione, assemblaggio e vendita di automobili, furgoncini e veicoli commerciali (come i camion) e dei relativi pezzi di ricambio e accessori su scala mondiale.
- Panasonic: opera su scala mondiale principalmente nello sviluppo, nella produzione e nella vendita di un'ampia gamma di prodotti audiovisivi e di comunicazione, elettrodomestici, componenti e dispositivi elettronici (comprese le batterie), prodotti industriali e altri prodotti a livello globale.
- Prime Life Technologies JV: opererà nei servizi di costruzione, nell'edilizia abitativa, nella ristrutturazione di abitazioni e/o nei servizi di assistenza agli anziani, principalmente in Giappone.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9551 — Toyota/Panasonic/Prime Life Technologies JV

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: (+32-2) 229 64301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT